



COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 20 del 01/02/2018

Ufficio proponente: UFFICIO LEGALE

OGGETTO: Ingunzione di pagamento oneri concessori.

AVVOCATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE

Premesso che il Comune di Belpasso ha rilasciato in favore della Ditta Murabito Nunzio nato a Belpasso il 15.10.1953, C.F. MRBNNZ53R15A766N, la Concessione Edilizia n. 259 del 27.10.2011 (prat. n. 9668), per la realizzazione dell'immobile sito nel territorio comunale alla via 3^a Retta Ponente nn. 83 – 85, distinto in Catasto al foglio n. 107 particella 427 .

Atteso che la su menzionata Ditta avrebbe dovuto versare al Comune di Belpasso a titolo di oneri cocessori la complessiva somma di Euro 7.049,55, suddivisa in n. 7 (sette) rate.

Rilevato che la su menzionata Ditta ha provveduto a versare solo la diversa e minore somma di Euro 882,86, come da ricevute di versamento agli atti d'Ufficio.

Accertato pertanto che la su menzionata Ditta è debitrice nei confronti del Comune di Belpasso della complessiva somma di Euro 6.166,71 a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 259 del 27.10.2011 (prat. n. 9668) .

Richiamata integralmente la nota protocollo n. 16693 del 24.05.2017 , avente ad oggetto "*mancato e/o ritardato versamento oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione*", con la quale il Comune di Belpasso ha da ultimo invitato e diffidato la su menzionata Ditta a pagare quanto ancora dovuto a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 259 del 27.10.2011 (prat. n. 9668) .

Considerato che, nel caso di specie, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, lettera c, della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione.

Ritenuto che il Comune di Belpasso è pienamente legittimato a procedere nei confronti della su menzionata Ditta al recupero coattivo delle somme da quest'ultima non corrisposte a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 259 del 27.10.2011 (prat. n. 9668), attivandosi con le modalità e nei termini di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Richiamata integralmente, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento, la disposizione sindacale protocollo n.1203 del 10 gennaio 2018, avente ad oggetto "*Recupero coattivo oneri concessori non versati all'Ente. Incarico all'Avvocato Responsabile dell'Ufficio Legale*".

Visti: il decreto legislativo n. 267/2000, l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, la legge n. 241/1990 come recepita in Sicilia, la legge regionale n. 71/1978, il regio decreto n. 639/1910, il Codice di procedura civile, lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento comunale delle Entrate.

Per questi motivi,

ORDINA ED INGIUNGE

alla Ditta Murabito Nunzio nato a Belpasso il 15.10.1953, C.F. MRBNNZ53R15A766N, residente in Belpasso alla via S. Quasimodo n. 57, titolare della Concessione Edilizia n. 259 del 27.10.2011 (prat. n. 9668), di pagare in favore del Comune di Belpasso la complessiva somma di Euro **8.302,46** (di cui Euro 6.166,71 per oneri concessori, Euro 2.055,57 per sanzione amministrativa, Euro 60,18 per interessi legali dal 26.10.2016 al 31 dicembre 2017 ed Euro 20,00 per spese di notifica).

AVVERTE

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento, producendo copia all'Ufficio dell'atto di versamento nei successivi giorni 10 (dieci).

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su C/C postale n. 15887953 intestato a Comune di Belpasso oppure attraverso bonifico bancario IBAN IT 53 D 02008 83870 00030000 2104 – UNCRITM1G74 – Banco di Sicilia – Agenzia di Belpasso – Tesoreria Comunale con l'indicazione della seguente causale : "*Ordinanza n. _____ del _____ . Ingiunzione di pagamento oneri concessori*".

Spirato infruttuosamente il suddetto termine assegnato per il pagamento spontaneo della somma ingiunta, senza alcun ulteriore preavviso, il Comune di Belpasso provvederà ad esperire il procedimento coattivo per il recupero e riscossione forzata del credito vantato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Catania, entro giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta notifica; oppure ed alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120 (centoventi) dall'avvenuta notifica.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Condorelli

BELPASSO, 01/02/2018

AVVOCATO
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.